

Centro Sviluppo Sostenibilità

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA (di seguito, per brevità, "UNIBS"), con sede legale in Brescia, P.zza del Mercato n. 15, P. IVA 01773710171, C.F. 98007650173, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Castelli, autorizzato alla sottoscrizione con Delibera di Senato Accademico n.del/2024;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA (di seguito, per brevità, "CCIAA"), con sede legale in Brescia, Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia , C.F. 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal Presidente, Ing. Roberto Saccone;

CONFINDUSTRIA BRESCIA (di seguito, per brevità, "Confindustria"), con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 60, C.F. 80017210172, rappresentata dal Presidente, Dott. Franco Gussalli Beretta, autorizzato alla sottoscrizione con _____;

A2A S.p.A. (di seguito, per brevità, "A2A"), con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, C.F. e P.I. 11957540153, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Ing. Renato Mazzoncini;

UBI Fondazione CAB (di seguito, per brevità, "CAB"), con sede in Brescia, Via Trieste, 8, C.F. 98014160174, rappresentata dal Presidente, Dott. Italo Folonari,

individuati quali "Sostenitori" del succitato Centro Sviluppo Sostenibilità

e

COMUNE DI BRESCIA (di seguito, per brevità, il "COMUNE"), con sede legale in Brescia, P.zza Loggia n. 1, CF 00761890177, rappresentata dal Sindaco pro tempore, Laura Castelletti, autorizzata alla sottoscrizione con _____;

PROVINCIA DI BRESCIA (di seguito, per brevità, la "PROVINCIA"), con sede legale in Brescia, P.zza Paolo Vi n. 29, C.F. 80008750178, P.I. 03046380170, rappresentata dal Presidente Emanuele Moraschini, autorizzato alla sottoscrizione con _____;

individuati quali "Patrocinatori" del succitato Centro Sviluppo Sostenibilità

i Sostenitori ed i Patrocinatori sono anche definiti, congiuntamente, i "Partner" e, singolarmente, il "Partner"

PRESO ATTO CHE:

tutti i sottoscrittori del presente accordo condividono la definizione di "sviluppo sostenibile" proposta dalla Commissione delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, ossia che lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle

future generazioni di soddisfare i propri;

PREMESSO CHE:

- a) il raggiungimento di un equilibrio nei rapporti tra le persone e tra l'umanità e l'ecosistema è frutto dell'applicazione integrata ed indivisibile dello sviluppo economico, dell'inclusione sociale e della protezione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;
- b) il principio di sviluppo sostenibile, elaborato dalla Commissione Brundtland nel 1987, trova concreta definizione negli impegni dell'Agenda 2030 dell'ONU;
- c) l'approssimarsi della scadenza per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nel 2015 rafforza l'urgenza di una trasformazione in chiave sostenibile dell'economia e della società, rendendo strategica la misurazione, per ciascun soggetto, del proprio posizionamento rispetto a tali obiettivi e l'attuazione delle relative misure per la loro realizzazione;
- d) l'Italia ha aderito nel 2015 all'Agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e ha approvato nel 2017 la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come principale strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Regione Lombardia ha inoltre elaborato una propria strategia, coerente con gli obiettivi sottoscritti il 18 settembre 2019 nel Protocollo Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche con il contributo scientifico di UNIBS;
- e) si rende necessaria l'elaborazione, da parte degli Enti di pubblica utilità, di apposite strategie per lo sviluppo sostenibile, implementando e valutando analiticamente appropriate strategie di pianificazione e controllo per supportare il decisore nella valutazione e nell'adozione di un programma integrato di misure, mediante la classificazione degli interventi, valutandone il potenziale economico e di risanamento/valorizzazione e costruendo percorsi di coinvolgimento, di partecipazione e di comunicazione delle implicazioni ambientali, economiche e sociali della strategia e degli interventi;
- f) i processi e le decisioni delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini dovranno essere riesaminate velocemente, accelerando in particolare nelle seguenti direzioni:
 - definire e sviluppare nuove opportunità, prodotti e business sostenibili nel contesto di mercati in continuo riorientamento;
 - gestire le trasformazioni operative, a partire dalle catene di approvvigionamento sino alla distribuzione, in una logica di uso efficiente delle risorse e dell'energia;
 - approntare strategie di mitigazione per ridurre le emissioni;
 - sviluppare programmi di raccolta delle risorse e dei capitali destinati alla resilienza ed all'innovazione sostenibile;
 - elaborare ed attuare programmazioni e pianificazioni urbanistiche regolatrici del territorio e della mobilità;
- g) a Brescia il tema dello sviluppo sostenibile è fortemente sentito e per tale ragione tutti i firmatari, sostenitori e patrocinatori, sono da tempo impegnati, nelle rispettive attività, nell'avviare processi virtuosi in materia e nel diffondere buone pratiche;
- h) vista la Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile, elaborata ai sensi del precedente accordo di partenariato del 2020 tra i partner, accordo scaduto il 31 dicembre 2022 e che qui si intende aggiornare e rinnovare.

Atteso in particolare che, ai fini dell'attuazione di quanto sopra:

- UNIBS produce regolarmente, nei propri centri di ricerca e sviluppo e grazie ai risultati delle proprie attività su metodi e tecnologie avanzate, soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile e per la promozione dei suoi impatti positivi in termini ambientali, sociali ed economici, offrendo alle imprese e agli enti una visione transdisciplinare e organica delle dinamiche economico-finanziarie globali e del tessuto produttivo locale, avvalendosi di piattaforme integrate di dati, di strumenti e modelli avanzati a supporto delle strategie di sviluppo sostenibile;
- UNIBS ha da tempo creato un Centro di ricerca e documentazione sulla misurazione della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul posizionamento territoriale rispetto all'Agenda 2030, il CRA2030, con il contributo di Confindustria e Fondazione ASM;
- CCIAA, in attuazione dei programmi di indirizzo politico, intende facilitare la transizione delle micro, piccole e medie imprese verso uno sviluppo sostenibile, mediante servizi integrati di orientamento, sostegno, valutazione e facilitazione, sostenendo i percorsi individuali di conoscenza e consapevolezza nonché i progetti di sistema che offrano potenzialità di crescita sostenibile e nuove opportunità di business;
- Confindustria, è fortemente impegnata sul tema, nell'ottica di diffondere la cultura della sostenibilità, sia con servizi specifici alle aziende, sia con la formazione, direttamente e attraverso il proprio Ente ISFOR. Confindustria realizza inoltre specifici progetti sull'economia circolare, partecipa al Centro di Ricerca e Documentazione dell'Università degli Studi di Brescia per l'Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030 – CRA 2030, alla Fondazione Sodalitas, partner di riferimento per le imprese che considerano la sostenibilità un fattore distintivo e la integrano nelle strategie di business. Ha inoltre aderito, tramite la propria Federazione regionale, al Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile promosso dalla regione Lombardia;
- CAB da oltre 40 anni promuove e sostiene progetti sociali, di ricerca, di educazione e culturali di ampio respiro, che aiutino a valorizzare e a diffondere lo sviluppo dei saperi e delle innovazioni nei territori bresciani. Ha sviluppato, anche attraverso la capacità di fare sistema dei protagonisti della comunità bresciana, alcuni fra i progetti culturali e sociali che hanno fatto emergere la città quale protagonista nazionale ed europea, non solo nel campo manifatturiero e mette a disposizione le sue esperienze e competenze, affinché possa avvenire lo stesso processo virtuoso nel campo della sostenibilità, cardine imprescindibile di un modello di sviluppo inclusivo e che investe nel lungo termine a beneficio della comunità bresciana;
- A2A, in qualità di partner industriale, metterà a disposizione dell'iniziativa le proprie competenze, studi ed esperienze riguardo la sostenibilità ambientale dei processi (es. economia circolare nel settore ambiente, ciclo idrico, decarbonizzazione, ecc.), nonché l'accesso ai propri impianti per collaborazioni e sperimentazioni su tematiche specifiche e l'utilizzo dei propri canali di comunicazione a supporto delle iniziative che verranno promosse nell'ambito del presente accordo;
- COMUNE, quale Ente pubblico territoriale, è già fortemente impegnato sul tema, nell'ottica di diffondere la cultura della sostenibilità, soprattutto in termini di programmazione territoriale, attraverso la variante generale al PGT del 2023, il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del 2018 ed il PAESC del 2021;
- PROVINCIA, quale "Casa dei Comuni", metterà a disposizione dell'iniziativa le proprie competenze e il proprio know out volti a favorire l'individuazione di soluzioni di servizio, anche in forma associata, in risposta ai principali bisogni dell'ambito territoriale sovracomunale. L'approccio progettuale sarà incentrato su logiche di aggregazione della domanda, economie

di scala, uniformità dei servizi sul territorio e progettazione basata sulle buone pratiche maturate grazie a progettualità - concluse e in essere - relative alla mobilità sostenibile, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Finalità

La finalità del presente Accordo di Partenariato (di seguito, per brevità l'“**Accordo**”) è accelerare l'attuazione concreta e trasversale del principio di sostenibilità nei processi, nei servizi e nelle attività della realtà bresciana, mettendo a disposizione di quest'ultima le sinergie, la ricerca più avanzata e la conoscenza profonda del territorio da parte dei sottoscrittori, e ponendo le basi perché il territorio bresciano possa essere riconosciuto a pieno titolo come modello sostenibile di sviluppo e innovazione.

Art. 3 – Obiettivi

Con il presente Accordo i Partner intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al costante aggiornamento e al monitoraggio dell'attuazione della Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile, già definita, precisando che l'attuazione della Strategia stessa è in capo a ciascun partner, in coerenza con le proprie finalità e strategie.

A tale scopo, i Partner concordano di costituire un Centro Sviluppo Sostenibilità (di seguito, per brevità, “CSS”), incaricandolo di:

- A. Aggiornare la Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, per brevità, “STSvS”);**
- B. Monitorare l'attuazione della Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, per brevità, “STSvS”), avvalendosi del CRA2030 di UNIBS;**
- C. Condividere i Progetti di Sistema e gli Interventi Specifici previsti dalla Strategia e attuati da ciascun partner in coerenza con le proprie finalità e strategie.**

Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti A, B e C, alcuni dei quali richiedono l'impegno di un team di ricercatori ed esperti, i Partner si impegnano a sostenere le attività del CRA2030 con l'impegno economico-finanziario annuale pari a €5.000,00 cadauno. A tale impegno i partner potranno far fronte direttamente o mediante proprie Fondazioni.

I Partner, nell'ottica di promuovere e valorizzare, nonché di dare attuazione a tale accordo si impegnano a diffondere tutte le misure e le azioni che verranno sviluppate dal CSS e si impegnano altresì a mettere a disposizione almeno una unità di personale quale riferimento stabile per il personale del CRA2030, al fine di contribuire alla raccolta dati finalizzata al monitoraggio della STSvS.

Il CSS avrà sede presso l'Università degli Studi di Brescia, via Gramsci 17 e sede operativa presso il polo tecnologico CSMT.

Art. 4 – Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile (STSvS)

La STSvS è un piano organico per lo sviluppo sostenibile su scala provinciale che prende le mosse da una Valutazione Integrata (*integrated assessment*) del posizionamento del territorio rispetto agli obiettivi ONU 2030. Specifici Obiettivi Territoriali e le azioni per il loro conseguimento sono identificati secondo lo schema DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti – Risposte)

proposto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente.

Gli Obiettivi Territoriali sono funzionali al raggiungimento dei 169 *targets* dell'Agenda 2030 dell'ONU, nonché delle Scelte Strategiche, degli Obiettivi e dei Vettori di Sostenibilità identificati dalla Strategia Nazionale. Tali obiettivi, ambientali, sociali ed economici, hanno profilo analitico e quantitativo (ove possibile), e sono stati individuati alla luce della necessità di attuare e monitorare la STSvS e di identificare, a seguito di appropriata valutazione d'impatto, le misure concrete di intervento. Essi inoltre derivano dagli strumenti di pianificazione esistenti, ove pertinenti ed esaustivi (Urbanistica, Mobilità, Rifiuti, Sistema Agroalimentare, Aria, ecc.).

Il sistema di valutazione integrata degli esiti e delle traiettorie associate agli obiettivi della STSvS potrà fornire, attraverso analisi di scenario e/o analisi costi-efficacia:

1. proiezioni credibili per gli indicatori della STSvS;
2. valori quali/quantitativi per gli esiti dell'adozione di misure e interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi;
3. adeguamenti in itinere degli obiettivi in funzione dell'implementabilità delle azioni;
4. feedback sui target in funzione della velocità di raggiungimento.

Il sistema integrato consentirà, in linea con gli obiettivi della proposta progettuale, di:

- definire piani di formazione per diffondere la cultura della sostenibilità e sviluppare le competenze gestionali e tecniche necessarie per implementare strategie e interventi;
- elaborare, supportare l'implementazione e valutare gli esiti della STSvS;
- supportare i decisori nella valutazione e adozione di interventi (produttivi, edilizi, urbanistici, energetici, agricoli, per la mobilità, lo sviluppo industriale, ecc.);
- classificare gli interventi (insediamenti, tecnologie, modelli, processi, ...), valutandone il potenziale economico e di risanamento/valorizzazione;
- elaborare e attuare programmi e azioni di *capacity building* (da declinare anche ai livelli comunali) e di *empowerment* nei soggetti pubblici;
- costruire percorsi di coinvolgimento, di partecipazione e di comunicazione delle implicazioni ambientali, economiche e sociali della strategia e degli interventi.

Art. 5 – Accordi operativi

Le eventuali progettualità di sistema, attuative del presente accordo, saranno oggetto di piani operativi concordati tra i Partner, recanti la definizione, il sostegno finanziario ed organizzativo e le modalità di attuazione dell'iniziativa.

Il CSS potrà attivare laboratori specifici oltre che avvalersi della collaborazione dei laboratori già esistenti presso UNIBS, le imprese e il CSMT.

Art. 6 – Oneri Finanziari

I singoli accordi operativi indicano il quadro economico finanziario dell'intervento, con l'individuazione e la chiara ripartizione delle quote di concorso da parte dei Partner o di eventuali altri soggetti.

Gli accordi operativi saranno preventivamente approvati dal Comitato di Indirizzo di cui al successivo art.7.

Art. 7 – Modalità organizzativa del CSS

Il CSS si configura come un gruppo informale di lavoro. Il CSS individua nel **Comitato di Indirizzo** il livello strategico-organizzativo attraverso il quale realizzare le finalità del presente accordo.

Il **Comitato di Indirizzo** è chiamato a:

- aggiornare annualmente la STSvS;
- condividere le linee di azione;
- approvare le eventuali proposte progettuali di sistema;

- definire e stanziare le risorse di cui all'art. 3;
- aggiornare periodicamente i Partner delle attività condotte e delle iniziative in corso.

Ne fanno parte i rappresentanti apicali dei soggetti firmatari il presente Accordo.

Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo ritenesse utile il contributo di esperti in materia, potrà invitarli in funzione delle tematiche da approfondire.

Art. 8 – Durata e rinnovo

Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31.12.2026.

Alla scadenza, il presente Accordo si rinnoverà per il triennio successivo, qualora non venga disdetto da uno o più Partner con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dagli altri Partner almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza iniziale o rinnovata.

Art. 9 – Ingresso di nuovi Partner

I Partner potranno concordare l'ingresso di nuovi soggetti nel presente Accordo, con l'obiettivo di apportare ulteriore valore aggiunto alle finalità dell'iniziativa e previo gradimento unanime dei Partner medesimi.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

I Partner hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione, da inviarsi mediante PEC, con effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.

I Partner possono altresì risolvere consensualmente il presente Accordo.

In caso di recesso o risoluzione, i Partner concordano di portare a compimento le azioni in corso, salvo quanto diversamente concordato dai Partner medesimi.

Art. 11 – Facoltà di accesso

Il personale dei Partner, in caso di accesso alle sedi degli altri Partner e, in particolare, alle sedi e/o impianti di A2A, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza ivi vigenti, garantendo il puntuale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo agli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato.

In caso di svolgimento delle attività oggetto del presente accordo all'interno della propria sede e/o impianto, ciascun Partner sarà tenuto, prima dell'accesso degli ospiti, a fornire agli altri Partner dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella propria sede e/o impianto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, fornendo agli ospiti medesimi, laddove necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale.

Resta inteso che, qualora le attività oggetto del presente Accordo si svolgessero in luoghi diversi dalle sedi e/o dagli impianti dei Partner, ognuno di essi sarà esclusivo responsabile del puntuale adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in relazione al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività medesime.

Art. 12 – Comunicazione a terzi e riservatezza

I Partner si impegnano ad assicurare la massima diffusione dell'esistenza del presente Accordo, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza in relazione a dati forniti da imprese, collaboratori, ricercatori, formatori, nell'ambito delle azioni messe in campo in base al presente accordo.

L'esecuzione del presente Accordo può infatti comportare che ciascun Partner fornisca agli altri Partner informazioni proprietarie e confidenziali per il tramite dei propri referenti. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla

tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità di un Partner e comunicate agli altri Partner per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale» (di seguito, le "Informazioni Confidenziali").

Ciascun Partner, nel periodo di vigenza del presente accordo e per i 36 (trentasei) mesi successivi alla sua cessazione, si impegna a mantenere segrete, non riprodurre, non rivelare a terzi, né ad utilizzare per fini diversi dall'oggetto del presente accordo le Informazioni Confidenziali.

Art. 13 – Informazioni Sensibili

Qualora, tra le Informazioni Confidenziali di cui al precedente articolo 14, siano scambiate talune informazioni potenzialmente commercialmente sensibili, i Partner necessitano di adottare misure maggiormente restrittive, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea e nazionale antitrust.

Per "Informazioni Sensibili" si intende qualsiasi informazione:

(a) potenzialmente commercialmente sensibile, nell'accezione comunemente accolta nel diritto della concorrenza europeo e nazionale, relativa al Partner o al gruppo societario cui lo stesso appartiene, incluse, a titolo non esaustivo, le informazioni relative a ricavi e margini di profitto su mercati specifici, costi dettagliati, dati dettagliati di produzione, caratteristiche tecniche specifiche di impianti e dati di localizzazione, piani di repowering di impianti, altri investimenti attesi, clientela e condizioni economiche applicate, intermediari e condizioni provvigionali applicate, in qualsiasi forma esse siano fornite (scritta, orale, digitale); nonché

(b) studi, stime, previsioni, elaborazioni, pareri, rapporti, analisi, commenti realizzati sulla base delle informazioni fornite o acquisite dal Partner ricevente (di seguito, le "Informazioni Derivate"), ove le Informazioni Derivate possano costituire esse stesse informazioni commercialmente sensibili nell'accezione comunemente accolta nel diritto della concorrenza europeo e nazionale, con particolare riferimento alle informazioni di carattere disaggregato (quali quelle, a titolo esemplificativo, riconducibili a ciascuno dei Partner, alle rispettive aree merceologiche e/o geografiche di attività), non storico (i.e. riferite agli ultimi 6 mesi) e sottratte al pubblico dominio; ma ad eccezione delle informazioni che:

(c) che ciascun Partner dimostri essere in suo possesso prima della sottoscrizione del presente accordo e non soggette ad altri impegni di riservatezza nei confronti degli altri Partner e/o di una o più società del gruppo societario di quest'ultimo;

(d) che ciascun Partner dimostri essere pubbliche al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione del presente accordo o di altri impegni ed obblighi di riservatezza nei confronti degli altri Partner e/o di una o più società del gruppo societario di questi ultimi.

Ciascun Partner dichiara che è propria intenzione, con il presente accordo, evitare scambi di Informazioni Sensibili al di là di quanto strettamente necessario per l'esecuzione dell'accordo medesimo; pertanto, prima della condivisione di qualsiasi Informazione Sensibile, i Partner si impegnano a valutare la necessità dello scambio e la rispondenza dello scambio all'oggetto del presente accordo.

Ciascun Partner si impegna quindi a:

- i. mantenere le Informazioni Sensibili strettamente confidenziali e a non comunicarle ad alcun soggetto diverso dai referenti dei Partner;
- ii. prevedere una diffusione graduale delle Informazioni Sensibili alla luce della fase di esecuzione del presente accordo, prediligendo comunicazioni delle Informazioni Sensibili in modalità dapprima aggregata e anonima;
- iii. adottare le misure idonee a garantire la confidenzialità delle Informazioni Sensibili ed in particolare ad evitare che alle stesse possano avere accesso persone diverse dai referenti dei Partner;
- iv. assicurare che le Informazioni Sensibili non siano inoltrate, riprodotte o copiate in qualsiasi forma;
- v. fare tutto quanto necessario per prevenire o interrompere violazioni o sospette violazioni

del presente accordo e ad informare gli altri Partner qualora le Informazioni Sensibili siano state comunicate a soggetti diversi dai referenti di ciascun Partner.

Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta del Partner fornitore dell'Informazione Sensibile o dal momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente accordo, ciascun Partner provvederà a restituire tutte le Informazioni Sensibili ricevute, se fornite in originale o in formato cartaceo, senza trattenerne alcuna copia, e i relativi supporti, nonché a distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Sensibili che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. L'obbligo di restituzione non si applica alle Informazioni Derivate, che dovranno comunque essere distrutte e cancellate come sopra previsto. A richiesta, ciascun Partner sarà tenuto a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.

Art. 14 – D. Lgs. 231/2001

Ciascun Partner dichiara e garantisce agli altri di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto, quale quello previsto dal presente accordo, è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, ciascun Partner si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascun Partner dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascun Partner o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascun Partner, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito ciascun Partner dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- per quanto applicabile, di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dal presente articolo 13 nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente accordo potrà essere risolto da ciascun Partner per fatto e colpa del Partner inadempiente e quest'ultimo sarà tenuto a risarcire e tenere indenne gli altri Partner per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 15 - Disposizioni generali

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere convenute tra i Partner e risultare per iscritto.

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra i Partner in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le stesse in relazione al medesimo oggetto.

L'eventuale nullità, annullabilità e inefficacia di alcuna delle disposizioni di cui al presente Accordo non pregiudica la validità ed efficacia delle altre disposizioni contenute nello stesso, fermo restando che i Partner si incontreranno tempestivamente al fine di sostituire la disposizione

invalida con un'altra che ne rispecchi quanto più possibile il significato.

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, o comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Brescia
Il Rettore Francesco Castelli

Per la Camera di Commercio
Il Presidente Roberto Saccone

Per Confindustria Brescia
Il Presidente Franco Gussalli Beretta

Per A2A
L'Amministratore Delegato Renato Mazzoncini

Per UBI Fondazione CAB
Il Presidente Italo Folonari

Per il Comune di Brescia
Il Sindaco Laura Castelletti

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente Emanuele Moraschini

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)